



UFFICIO NAZIONALE
PER I PROBLEMI GIURIDICI
della Conferenza Episcopale Italiana

Agenda della settimana

18 maggio 2021

Eutanasia

Nell'ambito dell'esame di alcune proposte di legge (nn. 2, 1418, 1586, 1655, 1875) in materia di eutanasia, attualmente in corso presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati, lo scorso 6 maggio i relatori (on. Bazoli, PD e on. Provenza, M5S) hanno presentato una **proposta di testo unificato** che disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita. Il testo prevede che la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita possa essere fatta da persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili. Tale persona deve trovarsi nelle seguenti condizioni: essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile; essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà.

Si prevede inoltre l'esclusione della punibilità per il medico e il personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria e per tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare e portare a termine questa procedura.

I laureati in Scienze delle religioni potranno partecipare al concorso a cattedra ordinario in diverse classi di insegnamento



Nella seduta del 13 maggio u.s. l'Assemblea del Senato ha approvato con modifiche, il ddl n. 2167, di conversione in legge del decreto-legge n. 44, recante misure urgenti per il contenimento del Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Il testo passa ora all'esame della Camera dei deputati.

Fra i diversi emendamenti approvati al provvedimento durante l'iter parlamentare, si segnala quello per il quale il possesso del titolo di laurea magistrale in scienza delle religioni (che si studia nelle Facoltà di Lettere, Storia e Filosofia) viene considerata equivalente alla laurea magistrale in scienze storiche, scienze filosofiche e in antropologia culturale ed etnologia: una possibilità che in futuro potrà permettere ai laureati in Scienze delle religioni di poter insegnare Italiano, Storia e Geografia nella scuola media, Storia e Filosofia nei licei e anche Italiano e Storia negli istituti tecnici.

Di seguito, il testo dell'emendamento approvato dal Senato (presentato dal sen. Rampi, PD): All'articolo 10:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01)».

Norme anti Covid: fra nuove misure e possibile allentamento delle vecchie

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 112 del 12 maggio 2021 la legge 6 maggio 2021, n. 61 di conversione del decreto legge n. 30/2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19, nonché interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

La conversione in legge, oltre a confermare i criteri di attribuzione del colore alle Regioni, Province o Comuni, prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:

- per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti;

- per i genitori lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari, la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting.

La legge di conversione stabilisce che il beneficio sia riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

Inoltre, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Una delle novità della conversione in legge riguarda la previsione che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.

Si è riunita ieri la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza per decidere gli eventuali allentamenti delle misure anti-Covid, che confluiranno nel prossimo nuovo decreto. Spetta sempre al Governo approvare anche le Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome per la ripresa delle attività. Al riguardo, con una faq del 4 maggio scorso è stato specificato che le Linee guida disciplinano le attività economiche e sociali esclusivamente nella misura in cui queste sono consentite dalle disposizioni presenti nei provvedimenti statali quali: Decreti legge, DPCM, Ordinanze del Ministro della Salute.

In questa prospettiva si inserisce l'Ordinanza n. 18 del 15 maggio scorso della Regione Campania contenente tutte le misure dirette a far ripartire il comparto cerimonie e di wedding.

Oltre al rilevamento della temperature nei locali che ospitano le cerimonie, la registrazione degli invitati e di tutti i partecipanti che dovranno essere poi conservate per 14 giorni e l'areazione quanto più possibile dei locali, la novità è rappresentata dal fatto che i ricevimenti potranno tenersi anche al chiuso, purché i tavoli vengano disposti "in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1,50 metri tra i clienti di tavoli diversi".

Molestie sessuali sui luoghi di lavoro

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato) del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame di tre disegni di legge (n. 655, 1597 e 1628) che introducono disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. In particolare tali proposte prevedono l'inserimento nel codice penale di una fattispecie specifica di

“molestie sessuali”, volta a perseguire gli atti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.